CAMERA DEI DEPUTATI N. 3539

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZETTO

—

Norme per realizzare la continuità del processo educativo tra scuola materna e scuola elementare

Presentata il 7 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dal 1928 possono essere ammessi alla 1ª classe della scuola elementare statale i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

Nel 1968 (40 anni dopo) è stata istituita la scuola materna statale, alla quale potevano accedere i bambini da tre a sei anni.

Secondo le indicazioni del Ministero, possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre o il 31 gennaio dell'anno solare successivo i tre anni di età.

Per questi ultimi l'ammissione alla frequenza della scuola materna, può essere disposta dal giorno successivo a quello del compimento del terzo anno di età.

Il problema sorge per lo sfasamento dei due termini di iscrizione. Attualmente, ai bambini che compiono sei anni, tra il 31 dicembre e il 31 gennaio, pur avendo ultimato il ciclo dela scuola materna, non è consentita la iscrizione alla prima classe elementare.

Oggi viene imposto a loro di ripetere un altro anno di scuola materna o di rimanere a casa per un anno scolastico, contro il principio pedagogico della continuità del processo educativo.

Una volta esisteva una soluzione di compromesso, consistente nell'ammettere il bambino a frequentare le lezioni con gli altri bambini della classe – come alunno « non regolare » – e poi sostenere l'esame finale come privatista: ma da diversi anni tale soluzione (tutto sommato accettabile), non è più possibile perché vietata dal Ministero.

Le alternative possibili oggi sono solo:

a) frequentare (a proprie rilevanti spese) un apposito corso *extra* istituzionale presso una scuola privata, ove si trovi e vi sia posto: la cosiddetta primina;

b) avvalersi privatamente da solo di un insegnante (a proprie rilevanti spese), senza compagnia e senza apprendere nel lavoro di gruppo assieme agli altri bambini il che risulta pedagogicamente scorretto; per poi fare l'esame di idoneità alla 2ª classe come privatista.

La recente legge di riforma della scuola elementare (legge 5 giugno 1990, n. 148) si è accorta del problema e tra le proprie finalità generali, richiamando espressamente il principio costituzionale del concorso alla formazione dell'uomo e del cittadino, all'articolo 1, comma 2, ha introdotto il principio fondamentale della continuità dei processi educativi tra la scuola elementare e quella materna, a mezzo raccordo educativo, organizzativo e didattico.

Il recente testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ha recepito, all'articolo 119 il principio di continuità educativa, nel contempo riportando all'articolo 143 il testo del 1928 secondo il quale nessuno può essere iscritto alla 1ª classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni, in evidente contraddizione con il principio di continuità educativa introdotto dalla riforma del 1990.

È di tutta evidenza come l'attuale situazione nell'ambito dell'istruzione, sia pubblica che della scuola privata parificata, come interpretata dal Ministero e quindi dalle scuole, porti a conseguenze paradossali e fortemente negative per il bambino nato nel mese di gennaio dell'anno successivo che sta terminando di frequentare la scuola materna.

Nel recente testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stata mantenuta e non risolta la parziale contraddizione tra i due opposti criteri – quello della continuità educativa e quello del compimento dei sei anni entro il 31 dicembre con conseguenti costi, problemi e disagi dei bambini e delle famiglie, titolari di diritti costituzionalmente rilevanti.

L'interpretazione logica e sistematica del combinato disposto delle due norme (articolo 119 e articolo 143) secondo il criterio di dare un senso alle norme – nell'ambito della loro parziale contraddittorietà – non può che portare alle seguenti conclusioni:

a) il bambino che ha frequentato fino alla conclusione la scuola materna (anche se nato in gennaio dell'anno successivo) deve essere ammesso alla 1ª classe della scuola elementare per il principio della continuità educativa anche se compie i sei anni nel mese di gennaio dell'anno solare successivo;

b) il bambino che non ha frequentato la scuola materna, mancando evidentemente il presupposto della continuità va ammesso alla 1ª classe della scuola elementare solo se compie i sei anni entro il 31 dicembre.

Per l'adozione di tale ragionevole, sensata, logica e coerente interpretazione, il Ministero – come da recente risposta ad apposita interrogazione parlamentare – ha comunicato essere necessario un apposito intervento legislativo, non ritenendo essere sufficiente l'attuale dettato normativo in materia.

Al fine di porre rimedio alla grave disparità di trattamento nei confronti dei bambini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo e che concludono la scuola materna, sia statale che privata, occorre pertanto provvedere quanto prima all'approvazione di apposita legge che ne permetta l'ammissione già a decorrere dal prossimo anno scolastico e facendo quindi salve le domande di iscrizione già presentate nel corrente anno.

Tale azione risulta atto dovuto, di enorme utilità, giustizia e fiducia nelle istituzioni da parte di numerosissime famiglie di tutto il Paese per i cui figli, dei cittadini nati in gennaio devono periodicamente « arrangiarsi ». Si tratta di bambini nati nel mese di gennaio, che pur avendo

frequentato e concluso la scuola materna, sono impossibilitati nel proseguire assieme ai loro compagni la propria formazione nella scuola elementare.

Si coglie inoltre l'occasione per affrontare e definire direttamente in sede legislativa la questione dell'iscrizione alla 1ª classe elementare dei bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre, secondo l'uso storicamente configurato nel nostro Paese.

Sono infatti sorti dubbi interpretativi a seguito della recente emanazione del nuovo testo unico.

L'articolo 676 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone:

« 1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate ».

L'interpretazione letterale della parte finale comporterebbe in particolare l'abrogazione dell'articolo 408 del regio-decreto 26 aprile 1928, n. 1297, secondo il quale per l'ammissione alla 1ª classe delle pubbliche scuole elementari il fanciullo deve aver compiuto i sei anni di età o compierli entro il 31 dicembre, e ciò perché in contrasto con l'articolo 143 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo il quale nessuno può essere iscritto alla 1ª classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Ne consegue che a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avvenuta il 19 maggio 1994, le iscrizioni alla 1ª classe elementare dei bambini che non hanno raggiunto i sei anni sarebbero vietate dalla legge, già a decorrere dal precedente anno scolastico 1994-1995.

Secondo una interpretazione restrittiva dell'articolo 143 del citato testo unico si può richiedere il compimento dei sei anni entro la data dell'iscrizione (nel 1994 era il 3 luglio, nel 1995 era il 28 febbraio), mentre secondo una interpretazione estensiva, si può richiedere il compimento dei sei anni entro l'inizio dell'anno scolastico (nel 1994 e nel 1995 risulta essere il 1° settembre e quindi il compimento dei sei anni è richiesto essere entro il 31 agosto).

Nella proposta di legge si conferma, chiarisce e definisce, il fatto che potevano e possono essere iscritti alla 1ª classe elementare i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno stesso di iscrizione, come avveniva in passato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 143 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« *1.* Nessuno può essere iscritto alla 1ª classe elementare se non raggiunge l'età di sei anni entro il 31 dicembre. Il bambino che ha frequentato regolarmente per un anno una scuola materna statale o privata può essere iscritto e frequentare da settembre la 1ª classe elementare anche se raggiunge l'età di sei anni entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di frequenza scolastica ».

2. Le disposizioni del comma 1, secondo periodo dell'articolo 143 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano sin dall'anno scolastico corrispondente alla data di entrata in vigore della presente legge solo su esplicita domanda degli interessati, in presenza di disponibilità di posti, entro e non oltre i quattro mesi dall'inizio delle lezioni.

3. Le domande di iscrizione già presentate sono considerate valide a tutti gli effetti per l'anno scolastico cui si riferiscono, ove riconfermate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3539
Lire 500